

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

RIUNIONE DEL 14 FEBBRAIO 1951

(40^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente FERRABINO

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Conferimento del titolo di professore emerito al professore Giuseppe Pagano » (N. 1510) (Di iniziativa del senatore Orlando):

JANNELLI	Pag. 463 e <i>passim</i>
TONELLO	464 e <i>passim</i>
DELLA SETA	464
BANFI	464 e <i>passim</i>
PRESIDENTE	465 e <i>passim</i>
LOVERA	465
SAPORI	466 e <i>passim</i>
MAGRÌ	466 e <i>passim</i>
CASTELNUOVO	467 e <i>passim</i>
PARRI	467
MAZZONI	467 e <i>passim</i>
VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	468 e <i>passim</i>
PLATONE	468 e <i>passim</i>
CIASCA	470
MERLIN Angelina	471

(Seguito della discussione)

« Integrazioni delle vigenti disposizioni di legge relative al personale universitario non inse-

gnante » (N. 1477) (D'iniziativa del deputato Ermini) (Approvato dalla Camera dei deputati):

JANNELLI, relatore	Pag. 475 e <i>passim</i>
VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	475 e <i>passim</i>
PRESIDENTE	476 e <i>passim</i>
CIASCA	476
GIARDINA	476 e <i>passim</i>
MAGRÌ	476

La riunione ha inizio alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Banfi, Castelnuovo, Cermignani, Ciasca, Della Seta, Ferrabino, Filippini, Gervasi, Giardina, Jannelli, Lamberti, Lovera, Magrì, Mazzoni, Merlin Angelina, Page, Parri, Pennisi di Floristella Platone, Rolfi, Russo, Saporì, Tignino, Tonello e Canonica.

Interviene, anche, il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, senatore Vischia.

RUSSO, Segretario, da lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa del senatore Orlando: « Conferimento del titolo di professore emerito al professore Giuseppe Pagano » (N. 1510).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conferimento del titolo di professore emerito al professore Giuseppe Pagano ».

Ha facoltà di parlare il relatore.

JANNELLI. Parlo a nome del senatore Quagliariello, il quale è indisposto e si scusa,

pertanto, di non essere potuto intervenire alla nostra seduta.

L'attuale provvedimento tende a conferire un attestato al professore Pagano che è stato il primo a fare alcune importanti scoperte sulla circolazione sanguigna e a rivendicare, insieme, all'Italia un titolo di priorità; il fatto di aver rinvenuto qualcosa di nuovo circa l'aumento o la diminuzione della pressione a seconda che venisse stimolato più o meno intensamente il seno carotideo, è una priorità che va senz'altro riconosciuta.

Il prof. Pagano da giovane fu assistente presso l'Istituto di fisiologia di Palermo: nel 1899 pubblicò alcune ricerche che vanno sotto il nome di « Riflessi del seno carotideo », ricerche che in Italia non trovarono in quel momento nè consensi, nè approfondimenti da parte di altri Istituti, mentre esse furono apprezzate in Francia e nel Belgio, tanto che in Francia fu conferito al Pagano il premio Bourceret. Nel Belgio il prof. Heymans si fece banditore delle suddette scoperte, così che nel 1938 ebbe assegnato il premio Nobel per un insieme di ricerche che si riallacciano a quelle del Pagano.

Personalmente ricordo che quando da studente seguivo le lezioni del prof. Bottazzi, l'eminente fisiologo attribuiva molta importanza alle ricerche del Pagano e ne faceva le più ampie lodi, lodi che poi ebbe a ripetere nel 1939 in una Commissione di cui facevano parte anche Gilberto Rossi e G. C. Pupilli, incaricata di riferire a chi spettasse la priorità della scoperta. La Commissione suddetta rispose unanimemente che la priorità andava riconosciuta al Pagano.

Fino al 1949 nulla fu fatto, nulla per mettere in valore le ricerche del prof. Pagano; a quella data la Facoltà di medicina dell'Università di Palermo fece il voto che venisse assegnato al Pagano il premio Nobel. Ma poichè per conferire tale premio occorreva che fosse seguita una diversa procedura, la proposta non ebbe seguito.

Attualmente il senatore Orlando si è fatto forte di un referendum indetto dalla Società italiana di fisiologia, la quale interrogò tutti i fisiologi italiani sul quesito se convenisse concedere il titolo di professore ordinario *ad honorem* al Pagano. Gli interrogati sono stati

150; le risposte affermative 135; 15 soci non risposero; ma non pervenne alcuna risposta negativa.

Il prof. Pagano non ha altra possibilità di riconoscimento dei suoi meriti se non quella di essere posto fra i professori emeriti della Facoltà di Palermo.

Pertanto, il senatore Orlando, dopo aver illustrato nella sua relazione l'opera proficua a favore della ricerca scientifica spiegata dal Pagano, il quale ad un certo momento cessò di essere assistente e non proseguì nella carriera universitaria, ha proposto l'attuale provvedimento. Il prof. Quagliariello, assente, prega di approvare il disegno di legge, che dev'essere considerato come un riconoscimento dei meriti di un grande italiano.

TONELLO. Per quanto di solito sia contrario a provvedimenti di questo tipo, data l'autorità del proponente, sarei del parere di accogliere senz'altro l'attuale disegno di legge.

DELLA SETA. Comprendo il sentimento da cui è stato mosso l'onorevole Orlando nel proporre l'attuale provvedimento e, per quanto incompetente in materia, sono ben lieto di rendere omaggio alle benemerienze scientifiche del professor Pagano. Ciò significa che se la Commissione darà voto favorevole, mi associerò anch'io. Non vorrei, però, che ciò costituisse un precedente tale da deformare il significato e il valore del titolo di professore emerito, dal momento che emerito è colui il quale per molti anni della sua vita ha esercitato effettivamente l'insegnamento, il titolo essendogli attribuito, appunto, come riconoscimento degli anni trascorsi in un istituto universitario in qualità di professore ordinario.

BANFI. L'autorità del proponente è tale che dovrebbe sgombrare ogni incertezza. Desidererei, però, alcuni chiarimenti, dato che si tratta di una di quelle questioni spinose, relative alla priorità delle scoperte scientifiche, che risultano sempre oscure, anche perchè il valore di una scoperta non consiste tanto in una prima intuizione, quanto nello svolgimento teorico e sperimentale di essa.

La questione, pertanto, della priorità, che sa di nazionalismo deteriore, mi pare del tutto secondaria. Dobbiamo onorare i meriti di un ricercatore solitario, paziente e ostinato, in lotta con un ambiente indifferente, e mi mera-

viglio anzi, al riguardo, come non si sia trovata quando il Pagano era più giovane la maniera di riconoscere i suoi meriti. Naturalmente si attende che il professore Pagano non costituisca più un pericolo per nessuno, nel senso che egli possa togliere la cattedra a chicchessia, per conferirgli un attestato.

Non va dimenticato, tuttavia, che il titolo di professore emerito riguarda un professore che ha ricoperto una cattedra per lunghi anni; esso non è altro che la conferma della partecipazione alla vita universitaria. Possiamo estendere tale titolo anche a un caso così diverso, o non sarebbe più conveniente trovare un altro riconoscimento come quello, per esempio, di *honoris causa*? In tal caso si toglierebbe ogni possibilità di creare un precedente; si darebbe al riconoscimento un carattere meno astratto; si eviterebbe, inoltre, di giudicare su meriti scientifici, dato che al riguardo noi siamo non competenti e un giudizio di tale tipo spetta alla Facoltà. Come può la Commissione sostituirsi alla Facoltà in un tema così grave, come l'apprezzamento scientifico?

Lungi, quindi, da me l'idea di non accondiscendere ad una proposta che viene da persona tanto autorevole e cara a noi tutti, ma ho fatto le mie osservazioni per vedere se è possibile trovare qualche altra via allo scopo di conferire un riconoscimento al prof. Pagano e evitare di creare un precedente pericoloso.

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 111 del testo unico della legge universitaria dispone: Ai professori ordinari che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, potrà essere conferito il titolo di professore emerito, qualora abbiano prestato almeno venti anni di servizio in qualità di professore ordinario, e il titolo di professore onorario qualora tale servizio abbia avuto la durata di almeno quindici anni. Detti titoli sono concessi con decreto reale (oggi presidenziale) su proposta del Ministro, previa deliberazione della Facoltà o scuola cui l'interessato apparteneva all'atto della cessazione dal servizio. Ai professori emeriti e onorari non competono particolari prerogative accademiche.

TONELLO. Il titolo di professore emerito costituisce evidentemente una forma di riconoscimento per la quale vengono richiesti dalla legge determinati requisiti, e che, per-

tanto, non potrebbe essere concessa al professor Pagano che tali requisiti non possiede. Occorre, tuttavia, tenere presente, a mio parere, che si tratta, nel caso in questione, di uno studioso e di uno scienziato di eccezionale valore, come da tutti è stato riconosciuto. Per quanto io, in linea di principio, non approvi la concessione di particolari e specifiche forme di onorificenza *ad personam*, in deroga alle norme di legge, debbo, però, osservare che certe proposte, una volta avanzate, vanno approvate, per evidenti ragioni di cortesia e di correttezza. D'altro lato, senza indugiare ancora sulla figura luminosa del professor Pagano, il quale non ha avuto, per la sua eccezionale opera, alcun riconoscimento speciale in Italia, debbo anche rilevare che non dobbiamo sentirci legati alle qualifiche attualmente richieste per la concessione del titolo di professore emerito, dato che nulla vieta che esse possano col tempo essere mutate.

È evidente, inoltre, la spiacevole impressione che susciterebbe nell'opinione pubblica la notizia che la Commissione del Senato ha respinto la proposta di concedere un riconoscimento al professor Pagano per il fatto che egli mancava dei requisiti specifici richiesti dalla legge. Sarebbe stato, semmai, preferibile che il disegno di legge fosse stato più attentamente elaborato; ma una volta che esso è al nostro esame, non mi sembra possibile insistere su rilievi giuridici e formalistici, i quali, del resto, manterranno il loro valore per il futuro. In conclusione, penso che, di fronte alla eccezionale personalità di studioso e di scienziato del professor Pagano, noi non dobbiamo esitare ad approvare il disegno di legge, pur riconoscendo che egli non ha i titoli ufficiali richiesti per la concessione del titolo. Un eventuale voto contrario porrebbe il nostro operato in una luce meschina, dato che non si mancherebbe di rilevare che noi, corpo legislativo, non abbiamo esitato ad infliggere una umiliazione ad un uomo in tal grado benemerito degli studi e del Paese, come il professor Pagano.

LOVERA. Ho ascoltato con attenzione la lettura che il Presidente ci ha fatto dell'articolo 111 del testo unico. Faccio osservare, però, che se il prof. Pagano si fosse trovato nelle condizioni richieste dalla legge, il conferi-

mento del titolo non sarebbe stato di nostra competenza, ma sarebbe stato proposto dagli organi previsti dalla legge stessa. È proprio per la mancanza dei requisiti specifici richiesti, che darebbero al professor Pagano il diritto ad essere insignito del titolo di professore emerito in base all'articolo 111 del testo unico, che il collega Orlando è ricorso a questa particolare forma di conferimento del titolo, sottoponendo un disegno di legge *ad hoc* a noi che, come rappresentanti del popolo, dovremmo anche rappresentare e interpretare la volontà popolare di dare tale particolare forma di riconoscimento al professor Pagano, prescindendo dalle norme vigenti in materia. A questo proposito, desidero ricordare che già in altri casi, proprio come legislatori, abbiamo ritenuto di supplire con un atto legislativo, nel concedere determinati benefici, alla mancanza dei requisiti stabiliti dalle leggi: ad esempio, abbiamo assegnato pensioni eccezionali a vedove di uomini che si erano acquistate benemerienze straordinarie. Analogamente, nel presente caso, in mancanza di un preciso diritto da parte del professor Pagano, ad esso noi sostituiamo una forma di riconoscimento universale *ad personam*. Del diritto di fare ciò mi pare che possiamo ritenere investiti, anche in considerazione della garanzia, abbondantemente fornitaci, dell'eminente valore scientifico dell'opera del professore Pagano; il riconoscimento di tale benemerienza ci viene, infatti, da organi tecnici e specializzati, quali la Facoltà di medicina dell'Università di Palermo.

Quindi, da parte nostra non viene espresso alcun giudizio di carattere scientifico, dato che la Commissione si avvale di un giudizio formulato da competenti, per dare al professor Pagano un riconoscimento ufficiale, che in effetti gli verrà dal popolo italiano.

Data la nostra qualità di legislatori, e quindi di rappresentanti della volontà popolare, credo che sia incontestabile la nostra competenza a deliberare sul presente provvedimento, con il quale si viene a supplire alle deficienze della legge, ricorrendo ad una particolare forma di conferimento del titolo di professore emerito. Nè credo che, in questo modo, noi veniamo a creare particolari difficoltà per il futuro o speciali diritti, trattandosi soltanto di un riconoscimento che il popolo italiano intende

dare, in un caso del tutto eccezionale, ad un uomo che ha illustrato la scienza ed il Paese.

SAPORI. Non credo nella fondatezza degli argomenti portati dall'onorevole Tonello, il quale ha invocato il fatto compiuto. Non credo, inoltre, che il Paese e l'opinione pubblica potrebbero muoverci alcun rimprovero, se respingessimo il disegno di legge, in quanto siffatta deliberazione non potrebbe assolutamente essere interpretata nel senso di un rifiuto da parte nostra di considerare nel merito la proposta dell'onorevole Orlando o di non voler riconoscere i meriti scientifici del professor Pagano, sui quali la Commissione si è mostrata unanime. Ciò che, invece, va attentamente considerato è che noi legislatori siamo, tuttavia, vincolati ad un testo di legge. Affermava or ora l'onorevole Lovera che noi abbiamo l'obbligo di interpretare la volontà popolare; e, in conseguenza di tale obbligo, sarebbe giustificato da parte nostra anche una eventuale violazione della legge. Ma allora sarebbe bene che la volontà popolare fosse da noi sempre interpretata; se tale principio ci avesse invariabilmente ispirato, in molti altri casi avremmo dovuto deliberare in modo ben diverso da come abbiamo fatto.

Poichè, dunque, ciò non avviene, non credo che possiamo sentirci autorizzati, in questo specifico caso, ad andare contro ad una precisa norma di legge. Gli argomenti portati dall'onorevole Banfi e dall'onorevole Della Seta mi sembrano tali che dovrebbero indurci a cercare un via che ci consenta di rendere ampio omaggio e onore al prof. Pagano, in una forma tuttavia diversa da quella proposta, la quale, oltre tutto, potrebbe costituire, un pericoloso precedente per il futuro. Penso, dunque, che noi dovremmo escogitare una qualche formula che dimostri in modo tangibile a questo scenziato la gratitudine del Paese, interpretando così la volontà popolare, ma in modo tale da non costituire un disconoscimento della legge vigente.

MAGRÌ. Aderisco alle considerazioni testè svolte dai colleghi che mi hanno preceduto. Ritengo che non sia in nostro potere conferire il titolo di professore emerito, dato che ciò esorbita dalla nostra competenza, in relazione al disposto dell'articolo 111 del testo unico delle leggi universitarie. Pertanto noi dovremmo eventualmente stabilire un nuovo principio,

formulando innanzi tutto un articolo di legge, nel quale si disponga che il titolo di professore emerito può essere attribuito in altri casi, oltre quelli previsti dalla legge e può essere conferito dal Parlamento, sentito il parere di questo o di quell'altro organo: ciò fatto, potremmo applicare tale nuova norma al caso del professor Pagano. Ritengo, insomma, che noi abbiamo una preclusione nella legge vigente; nè, a mio parere, è possibile considerare un caso particolare, prescindendo dalla legge, senza richiamarci ad un principio generale, che possa poi valere per tutti quegli altri casi analoghi che possano successivamente presentarsi. Pertanto ci troviamo di fronte a questo dilemma: o siamo d'accordo sulla opportunità e la necessità di stabilire una nuova norma di legge, o noi dobbiamo cercare qualche altra norma che possa essere applicata al professor Pagano, onde onorarlo degnamente, come è nel desiderio di tutti.

CASTELNUOVO. Sono anch'io del parere che il Parlamento sia incompetente in un caso come questo. Non spetta a noi conferire quel titolo di professore emerito, la cui attribuzione è regolata attualmente da una legge e che viene dato dalle autorità accademiche. L'unica competenza che noi possiamo avere è quella di proporre una modifica della legge attualmente vigente, tale che possa applicarsi non solo ad un caso specifico, ma a tutti i casi consimili. Per quanto debba dichiarare che sarei contrario anche ad una modifica della legge in tal senso, riconosco che il Senato sarebbe pienamente competente a deliberare su di essa, mentre penso che non sia in suo potere conferire ad una qualsiasi persona, per quanto rispettabilissima e degnissima, un titolo che non è in nostra facoltà di dare. Proporrei, quindi, per trovare una qualsiasi formula che possa essere accettata dalla Commissione, che la discussione sul disegno di legge venga sospesa e che si conferisca con il proponente per trovare, di comune accordo, quella via che si ritenga più opportuna e soddisfacente. Comunque, dichiaro che se la proposta di sospensione fosse respinta, non potrei dare voto favorevole alla proposta di legge nel suo testo attuale.

PARRI. Ritengo che le difficoltà prospettate dai colleghi potrebbero essere superate, per

risolvere il caso attuale, se noi prendessimo l'iniziativa di proporre un provvedimento di legge con il quale si modificasse l'articolo 111 dell'attuale legge universitaria, e si stabilisse che in casi eccezionali il Ministro della pubblica istruzione può prescindere dai requisiti attualmente richiesti. Tale proposta di legge potrebbe essere stilata e presentata subito: a parte, poi, la Commissione potrebbe, con un suo ordine del giorno, segnalare al Ministro della pubblica istruzione il caso del professor Pagano, al quale potrebbe essere applicata la norma di legge, non appena essa venisse approvata e diventasse legge dello Stato. Al di fuori di questa ipotesi, ritengo che sia difficile trovare una via di uscita: non credo, infatti, che la volontà popolare possa esprimersi in modo divergente o contrario ad una determinata legge, e, d'altro canto, stimerei pericoloso che gli organi legislativi si facessero promotori del conferimento di titoli, dato che ciò potrebbe costituire un precedente, il quale probabilmente porterebbe con sé una quantità di proposte analoghe, le quali potrebbero anche porre il Senato in situazioni imbarazzanti.

MAZZONI. Al di sopra di tutte le ragioni del diritto e delle leggi, esistono quelle del sentimento, che sono sacre come quelle degli articoli dei regolamenti. Debbo dire che provo un senso di pena di fronte a questo caso e a questa discussione, che è giusta e legittima, ma che appartiene a quella specie di cose, che pur essendo giuste e legittime, sarebbe meglio non ci fossero. Sarei propenso ad appoggiarmi ad una osservazione accidentale del senatore Lovera, il quale ha osservato che purtroppo noi siamo dei calpestatore quotidiani delle sacre norme canoniche del diritto ed ha ricordato che più di una volta noi abbiamo legiferato in materia di pensioni a vedove di deputati o di senatori, in piena violazione delle precise norme di legge: io stesso potrei citare una quantità di casi di questo genere. Una delle contraddizioni maggiori e più deplorabili è quella di impuntarsi duramente sopra una questione di diritto, che del resto riconosco in se stessa legittima, quando altre volte le questioni di diritto passano in seconda linea o non vengano neanche sollevate.

Ma, a prescindere da tutto ciò, vorrei ricordarvi che il riconoscimento proposto nel di-

segno di legge verrebbe concesso veramente in *articolo mortis*, poichè il professor Pagano ha ormai una età avanzatissima. Senza entrare nel merito, poichè ciò non mi sembra opportuno, per parte mia dichiaro che anche la soluzione prospettata da alcuni colleghi, di andare a ricercare un qualsiasi espediente per far passare da un'altra parte ciò che si rifiuta di accettare in questa forma, mi sembra la via meno accettabile e più difficile. Credo, quindi, che, posti di fronte alla nostra coscienza e ai principi dell'equità, ed anche in considerazione di quel certo margine di libertà che gli uomini hanno per violare una volta tanto il mondo della legge, noi dovremmo senz'altro votare il disegno di legge, ciascuno come gli detta la sua coscienza.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Poichè si è portato l'argomento della competenza della Commissione a decidere su questa materia, mi sia consentito ricordare che il proponente di essa è per l'appunto uno tra i più illustri cultori di diritto costituzionale del nostro Paese. Si potrà, dunque, discutere eventualmente sulla opportunità, o meno, della presentazione e, soprattutto, dell'approvazione del disegno di legge; ma ciò costituirebbe evidentemente argomento di discussione ben diverso da quello relativo al problema delle competenze. Mi sembra ovvio, da un punto di vista di diritto, che sia in piena facoltà della Commissione di attribuire al professor Pagano il titolo di professore emerito con una nuova legge che deroghi alle norme fissate nelle leggi vigenti.

PLATONE. Per quanto avessi dei dubbi fino a pochi momenti fa sulla competenza della Commissione, per le ragioni addotte dal collega Banfi e dagli altri oratori che hanno sostenuto il suo punto di vista, debbo dire che tali dubbi sono stati fugati da quanto ha detto il senatore Lovera, nonchè dalla osservazione fatta dall'onorevole Sottosegretario, che mi pare decisiva. Poichè sul merito del disegno di legge mi pare che siamo tutti d'accordo, poichè riteniamo unanimemente che non sia opportuno rifiutare un riconoscimento al professor Pagano, la discussione si limita pertanto ad una pura questione di competenze. Ora io penso che se noi approviamo una nuova legge, la quale deroghi ai principi stabiliti da una

legge precedente, non si può parlare di violazione di tale legge, dato che la nuova norma ha la stessa validità e legittimità di quella che si viene a modificare. Dato il caso particolare, penso che sia inopportuno da parte nostra irrigidirsi su questioni di forma, e ritengo pertanto che possiamo senz'altro approvare il provvedimento.

TONELLO. Desidero chiarire i motivi per cui ho espresso l'opinione che il disegno di legge debba essere senz'altro approvato: pur rendendomi conto che per ottenere il titolo di professore emerito occorrono determinati requisiti stabiliti dalla legge, penso che qualsiasi nuova legge che noi facciamo dà valore giuridico ad un costume oppure abroga leggi antecedenti. Ad esempio, come è stato ricordato, sono state concesse pensioni straordinarie a vedove di uomini insigni, in deroga alle norme sulle pensioni. È anzi da sottolineare la gravità di una deroga a tali norme, rigorosamente stabilita, derivante dal fatto che la concessione di una pensione straordinaria importa un nuovo onere finanziario per lo Stato, ciò che non avviene nel caso del disegno di legge che stiamo esaminando. Poichè dunque si tratta di dare un riconoscimento ufficiale ad un uomo di tante benemeritenze come il professor Pagano, non mi sembra che alcuna obiezione abbia più ragione di sussistere. Se io dunque poco fa mi appellavo al sentimento e al cuore dei colleghi, lo facevo tuttavia con la piena consapevolezza che il Parlamento in determinati casi può prendere deliberazioni che esorbitino dalle norme di legge vigenti. Si obietta che ciò è pericoloso, ma nel caso specifico mi pare che non si possa proflare alcun reale pericolo, e, pertanto, dichiaro nuovamente che voterò a favore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Per maggiore chiarezza della discussione, vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sul primo paragrafo della relazione che accompagna il disegno di legge, il quale mi sembra risolva definitivamente la questione di diritto fin qui controversa. Dice tale paragrafo: « Il disegno di legge di cui ho l'onore di assumere l'iniziativa, tende a costituire un atto che nell'antica terminologia giuridica aveva il titolo di *privilegium* in corrispondenza esatta con la sua etimologia; in questa espressione concorreva infatti la radice

di *privus* che voleva dire particolare e l'altra di *lex*. La parola in seguito ha acquistato un senso reso odioso dalla storia come quello di un'eccezione al diritto comune in favore di ceti o di classi; senso che ormai dovrebbe dirsi venuto meno. Resta invece il senso originario di una legge che per ragioni particolari introduce una eccezione ad un principio stabilito da una legge generale ».

Mi pare dunque che non possa più sussistere alcun dubbio sulla competenza della Commissione a deliberare sul disegno di legge sottoposto al suo esame, e cioè a stabilire una eccezione all'articolo 111 del testo unico della legge universitaria. Molto più pericoloso mi sembrerebbe seguire la proposta che è stata fatta, di fissare addirittura un nuovo principio in deroga a quello attualmente esistente: ciò renderebbe assai più facile il conferimento del titolo, senza un vaglio adeguato. A prescindere comunque da questa osservazione marginale, mi sembra ormai chiaro in quali termini giuridicamente il problema debba essere posto.

BANFI. Desidererei chiarire la posizione di incertezza mia e di coloro che esitano ad approvare il disegno di legge: essa non nasce solamente da una sorta di fedeltà rigida, onorevole Mazzoni, alla lettera della legge, ma deriva da una esigenza, che noi sentiamo viva dopo tanti anni di arbitrî fascisti, di difendere i diritti della scienza e i diritti delle facoltà universitarie. In altre parole, la Commissione prenderebbe una iniziativa di riconoscimento scientifico, partendo da una serie di dichiarazioni che, per quanto per se stesse valide, lasciano tuttavia a noi integra la responsabilità della decisione. Ora, per quanto comprenda tutte le ragioni che militano a favore della approvazione del disegno di legge, ritengo che debba restare ben chiaro che nella nostra approvazione noi non ci assumiamo nessuna responsabilità di valutazione scientifica e che ci fondiamo esclusivamente su quegli apprezzamenti scientifici che ci sono stati qui presentati. Da questo punto di vista, il problema mi pare molto grave, poichè mi sembra che esso vada al di là della questione di diritto, pura e semplice: si tratta, infatti, di una attribuzione di merito scientifico da parte di una Commissione che, sotto questo riguardo, è assolutamente incompetente. Per questi motivi, debbo

ribadire il mio parere che sia opportuno cercare di risolvere tale punto, in un qualsiasi modo, ma senza comunque creare un precedente: altrimenti di privilegio in privilegio si rischierebbe di giungere a conseguenze di estrema gravità, dando adito ad una quantità di richieste più o meno fondate. D'altra parte, si deve rilevare che nel disegno di legge è contenuta una definizione nuova del concetto di professore emerito: senza voler entrare in polemica con l'onorevole Orlando, debbo osservare che il problema non si riduce al fatto che il provvedimento attribuisca un determinato diritto ad una determinata persona, ma comprende anche una modificazione del concetto di professore emerito, che viene qui esteso in un senso completamente nuovo, poichè a questo titolo si dà un significato ben diverso da quello che esso ha fino ad oggi, nella legge vigente.

Se prospetto tutte queste osservazioni, non si deve credere che io faccia ciò per intralciare ostinatamente la discussione; ritengo opportuno stabilire chiaramente che la nostra deliberazione non può assumere un carattere di intromissione da parte di una commissione legislativa in quelli che sono invece i compiti e i privilegi di altri organi dello Stato.

MAGRÌ. Mi duole di dover prendere la parola per la seconda volta, ma, dopo quanto è stato detto dal nostro Presidente, penso che incorra l'obbligo di chiarire più diffusamente il mio punto di vista.

Che cosa propone il disegno di legge che è stato sottoposto alla nostra approvazione? Esso ha lo scopo di rendere onore, a nome dello Stato, ad un insigne scienziato. Ora, dobbiamo noi pensare che questo sia veramente un caso talmente eccezionale da doversi invocare proprio il « privilegio » di cui parla l'onorevole Orlando nella sua relazione? Io credo che di uomini insigni, nel campo della scienza, come nel campo delle arti, ve ne siano in Italia in gran numero, che pertanto lo Stato possa sentire il dovere di rendere onore a tutte codeste personalità le quali hanno illustrato il Paese. Il caso, insomma, del prof. Pagano non è l'unico caso, per cui si possa invocare il « privilegio »: secondo me sarebbe più opportuno e formalmente più conveniente stabilire, in linea generale, il modo di onorare tutte le personalità insigni, per poi applicare la norma ge-

nerale a tutti quei casi che possano man mano presentarsi, in luogo di stabilire un principio di tale eccezionalità, quasi che solo una volta in un secolo potesse presentarsi il caso di uno scienziato illustre come il professor Pagano, a cui si voglia dare una testimonianza di onore.

CASTELNUOVO. Mi sembra che l'ammettere l'eccezione sia estremamente pericoloso, perchè tale principio potrebbe poi essere applicato in casi molto più gravi; analogamente, il Parlamento potrebbe giungere a nominare professori ordinari di Università persone di merito insigne, prescindendo dalla legge. Vero è che il titolo di professore emerito è un titolo puramente onorifico: l'ho anche io, e non me ne sono mai avvalso. Tuttavia, se io sono perplesso, è proprio per una questione di principio; e, pertanto, mi dichiaro risolutamente contrario al disegno di legge, e propongo la sospensione della discussione, per trovare una forma che non sia proprio quella di respingere senz'altro la proposta dell'onorevole Orlando.

Se la sospensiva venisse respinta, dichiaro che voterò senz'altro contro il disegno di legge.

PRESIDENTE. Ricordo che, a norma del Regolamento, sulla sospensiva possono parlare due oratori a favore, e due contro.

CIASCA. Mi pare ormai chiaro che tutti siamo d'accordo sull'opportunità di onorare uno scienziato che ha reso tanto onore agli studi e all'Italia: resta tuttavia da discutere il modo nel quale tale riconoscimento debba essere dato. Ora, la via che è stata proposta dall'onorevole Orlando non mi pare che sia la più idonea: innanzi tutto ad essa osta tassativamente un articolo di legge; l'on. Banfi ha spiegato anche per quale motivo attraverso tale via noi giungeremo a stabilire un principio nuovo e diverso da quello attuale ed in contrasto con le norme vigenti; ed io non so se noi, senza che tale modifica sia stata proposta con un apposito disegno di legge che stabilisca tale nuovo principio in via generale, possiamo approvarlo implicitamente deliberando sulla proposta in esame. Ritengo, quindi, che sarebbe opportuno cercare un'altra via, essendo ormai esclusa anche la possibilità di nominare il prof. Pagano professore o dottore *honoris causa*: penso tuttavia che si potrebbe, comunque, ricorrere ad un altro espediente, come, ad esempio, ad una dichiarazione

solenne da parte del Senato, tuttavia sempre dopo una dichiarazione in merito di carattere strettamente scientifico da parte di istituti competenti, come per esempio della Accademia dei Lincei o di un qualsiasi altro grande istituto italiano, che esamini la questione e che tranquillizzi noi, organo politico, nel dare un riconoscimento pubblico di questo genere. Sono dunque contrario alla nomina del prof. Pagano a professore emerito, nella forma proposta dal disegno di legge, per una questione di principio, ed anche per una questione di correttezza legislativa. D'altro lato, se si tratta di scegliere la forma migliore per onorare questo scienziato, che ha dato lustro agli studi e all'Italia, penso che si possa sospendere la discussione, per elaborare una formula nuova.

JANNELLI. Chiedo la parola contro la sospensiva. Mi permetto di richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi di questa Commissione sul fatto che il disegno di legge presentato dall'onorevole Orlando è accompagnato da una serie di spiegazioni e di delucidazioni che, a mio avviso, possono lasciare l'animo libero da qualsiasi dubbio sulla opportunità, o meno, di approvare la proposta di legge in esame. La prima parte della relazione, relativa alla questione della competenza, è stata già ricordata dal nostro Presidente. Per quello che riguarda i meriti scientifici e l'argomento dell'insegnamento, cui si è richiamato il senatore Castelnuovo, osservo che anche l'insegnamento vi è stato, e non so se tuttora continui, da parte del prof. Pagano: egli infatti, che si laureò nel 1895, dopo cinque anni era già libero docente di fisiologia, ed appunto in qualità di libero docente ha poi sempre continuato ad insegnare. Per modo che son ben cinquant'anni che il prof. Pagano svolge attività di docente di fisiologia, pur non possedendo la qualifica di professore titolare della materia. Non solo, ma il prof. Pagano nel 1908, cioè otto anni dopo aveva conseguito la libera docenza in fisiologia, ha conquistato anche quella in patologia medica. Egli non solo è quindi un clinico emerito, ma ha insegnato la clinica a generazioni di studenti. Sotto questo riguardo credo che anche i dubbi espressi dal senatore Ciasca debbano venir meno.

Desidero ancora osservare che la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Paler-

mo, in data 26 luglio 1949, all'unanimità ha testimoniato dell'insigne merito scientifico di questo professore, tanto è vero che ha proposto addirittura che egli venisse messo in nota per un secondo premio Nobel. Nè basta: al quesito posto dall'organo più competente in materia, ossia dalla Società di fisiologia (che in questo caso, mi permetto di far notare, è un istituto più competente di quanto non possa essere l'Accademia dei Lincei, di cui fanno parte studiosi di varie materie, mentre di quella società fanno parte solo i professori della materia specifica) su 150 membri 135 hanno risposto affermativamente, vantando la priorità nelle scoperte e i meriti scientifici del prof. Pagano. E il rivendicare questa priorità, onorevole Banfi, non rappresenta una espressione di vieto nazionalismo, poichè si tratta di un sentimento profondo di fronte a una scoperta che ha costituito la premessa per una nuova direzione negli studi sulla pressione arteriale. Del resto, lei, onorevole Banfi, sa meglio di me che anche in altre nazioni si continuano a vantare priorità e si fanno discussioni su questioni di priorità scientifica. Non possiamo, quindi, togliere il merito ad un nostro illustre connazionale di essere stato un antesignano in questo genere di ricerche.

Ma anche a prescindere da queste considerazioni, vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi su un'altra parte della relazione che accompagna il disegno di legge, là dove essa dice: « basterà aggiungere che, presi gli opportuni e doverosi accordi con lo stesso onorevole Ministro della pubblica istruzione cui era rivolto il voto riportato di sopra, si ritenne che il modo più semplice e più modesto di esaudire quel voto, fosse di attribuire al prof. Pagano quel titolo che dissi essere puramente onorifico e che spetta di diritto ad ogni professore universitario che abbia onorevolmente servito la scienza del suo Paese ». L'onorevole Orlando, dunque, ha preso contatto col Ministro della pubblica istruzione circa l'interpretazione dell'articolo 111 della legge universitaria, ed il Ministro, insieme allo stesso proponente, ha ritenuto anch'egli che la via indicata dal disegno di legge fosse la più semplice e la più modesta per onorare il prof. Pagano. E la relazione aggiunge: « E, per verità, anche a prescindere da altri contributi apportati dal Pa-

gano alla scienza fisiologica, la parte da lui avuta nella storia di una scoperta di capitale importanza, come quella di cui si tratta, può certamente ritenersi equivalente a quelle altre condizioni per cui si consegue il titolo di professore emerito ».

Chiariti questi punti, non credo che possa sussistere esitazione alcuna di fronte alla approvazione del disegno di legge; e pertanto dichiaro che voterò contro la sospensiva.

MERLIN ANGELINA. Sono contraria alla sospensiva, soprattutto perchè una sospensiva importerebbe la necessità di portare nuovamente la questione in Commissione e ripetere, quindi, una discussione, che è stata veramente, debbo dirlo, penosa, se non altro da un punto di vista sentimentale, come diceva l'onorevole Mazzoni, dal momento noi stiamo discutendo se dare, o meno, l'estremo onore ad un uomo che è sull'orlo della morte, dopo aver speso l'intera sua nobile esistenza per gli studi e l'attività scientifica.

Ma sono anche contraria alla sospensiva perchè io credo che la Commissione voterà a favore del disegno di legge e non vorrà negare questo riconoscimento ad uno scienziato così benemerito come il prof. Pagano. Nè ritengo che alcuno possa pensare che il disegno di legge sia ispirato a sentimenti nazionalistici; esso, anzi, è oltremodo opportuno in quanto in Italia si riscontra piuttosto il costume di esaltare l'opera degli stranieri e di svalutare, viceversa, il contributo dato dai connazionali allo sviluppo ed al progresso della scienza.

Quanto poi alle norme vigenti, penso che noi dobbiamo essere i primi ad inchinarci dinanzi alla maestà delle leggi; ma non dobbiamo dimenticare che le leggi mutano, adattandosi alle circostanze. Anche i fascisti hanno violato assai spesso le leggi, durante tanti anni, allo scopo di nominare professori di chiara fama, che spesso non erano altro che volgari tirapiedi del duce. Questo malcostume è ormai cessato; ma ritengo opportuno che sostituiamo ad esso l'apprezzamento giusto che spetta agli uomini benemeriti del Paese, anche se le vecchie leggi dovessero ostarvi. Invito, pertanto, la Commissione a respingere la proposta di sospensiva, passando senz'altro alla votazione, che, io spero, sarà favorevole alla proposta di legge.

SAPORI. Dichiaro di essere favorevole alla sospensiva, in questo senso: non è a dire che quando noi riprenderemo la discussione muoveremo dallo stesso punto da cui si è partiti oggi; non ripeteremo, cioè, quanto è stato detto nella discussione or ora svoltasi. L'intendimento del senatore Castelnuovo è volto ad un ben diverso scopo, dappoichè esso mira, nel frattempo, a studiare un'altra formula e a portare quindi la discussione su un altro piano. Non si ripeterà, dunque, un dibattito che io stesso riconosco penoso.

A questa considerazione vorrei aggiungere ancora qualche parola. Mentre l'onorevole Jannelli parlava, mi sono passati nella mente molti altri casi analoghi a quello del prof. Pagano. Mi si consenta di ricordare, ad esempio, che il nostro collega, onorevole Pieraccini, uomo e scienziato di eccezionale valore, che ha portato un contributo di fondamentale importanza alla storia della medicina, alla medicina in generale ed alla medicina del lavoro in particolare, non riesce a superare l'ostacolo della mancanza del titolo di professore, che gli viene negato in quanto, durante il fascismo, non ebbe la possibilità di partecipare a concorsi. Debbo, dunque, associarmi per questo punto alle giuste considerazioni dell'onorevole Magri, e debbo riaffermare l'opportunità, a mio parere, che si trovi un'altra forma per onorare il prof. Pagano; se adottassimo, infatti, la formula proposta, ci troveremmo poi inevitabilmente nella necessità di dover sollecitare noi stessi una quantità di eccezioni alla legge.

Mi dichiaro, dunque, favorevole alla sospensiva, augurandomi, secondo l'intendimento dell'onorevole Castelnuovo, che il senatore Orlando, d'accordo con la Commissione, possa trovare la strada più conveniente per dare un riconoscimento, che può anche essere più alto di quello proposto, al prof. Pagano.

CASTELNUOVO. Prima che la proposta venga messa ai voti dall'onorevole Presidente, desidero chiarire che la proposta di sospensiva deve essere interpretata nel senso che si intende ricercare una via più conforme alla legge allo scopo di onorare il prof. Pagano.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei sottoporre alla Commissione il quesito se, prima di votare sulla sospensiva, non sia opportuno sentire il pro-

ponente, in considerazione, soprattutto, del fatto che si tratta di una personalità eminente, come quella dell'onorevole Orlando.

PRESIDENTE. Faccio osservare che la proposta di sospensiva implicherebbe proprio l'intenzione di consultare il senatore Orlando.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Quanto dice l'onorevole Presidente non mi sembra esatto, perchè la sospensiva mi sembra sia stata interpretata da più parti come un accantonamento della proposta, così come è, salvo accertare nel frattempo un'altra formula idonea a rendere onore al prof. Pagano.

Ora, prima di accantonare la proposta definitivamente, mi chiedo se non si debba usare al senatore Orlando il riguardo di consultarlo, tanto più che mi consta che egli ha dichiarato di essere a disposizione della Commissione, per dare tutti quei chiarimenti che la Commissione stessa potesse desiderare.

BANFI. Le osservazioni dell'onorevole Sottosegretario debbono indurci a riflettere sui doveri di correttezza che noi abbiamo verso l'onorevole Orlando. Ora, io osservo che la sospensiva proposta dal collega Castelnuovo ha il seguente significato: noi vogliamo arrivare ad un voto unanime sul riconoscimento da dare, in una forma o nell'altra, ai meriti del prof. Pagano. A tale unanimità vogliamo arrivare, sia nei riguardi del prof. Pagano, come nei riguardi dell'onorevole Orlando. Ora, l'invitare qui l'onorevole Orlando — su questo punto dissento da quanto ha osservato l'onorevole Sottosegretario — in una atmosfera di discussione per ricevere, poi, in sostanza, una lezione di diritto, e nello stesso tempo per fargli presenti quelle obiezioni che noi non crediamo siano senza valore, mi sembra destinato a provocare una situazione spiacevole sotto vari punti di vista. Ritengo, pertanto, che sia meglio che i dubbi e le obiezioni mosse dalla Commissione siano fatti presenti all'onorevole Orlando per il tramite del Presidente, in modo che l'onorevole Orlando possa poi egli considerare la situazione e dare, se lo creda opportuno, tutte le necessarie spiegazioni al Presidente, il quale le riferirà alla Commissione. Non vi è dubbio infatti che l'onorevole Orlando, come è uno strenuo difensore del diritto, così è anche un difensore di quei valori che noi

abbiamo cercato qui di difendere, cioè della autorità della scienza e dell'autorità e dei diritti delle Università. Ora, a me pare che la sospensiva, interpretata in questo senso, e, quindi, intesa a raggiungere un voto unanime, che risponda anche al desiderio dell'onorevole Orlando, rappresenti una soluzione più conveniente e più opportuna, che quella di invitare l'onorevole Orlando ad intervenire nella discussione, in una atmosfera di così evidente incertezza. Ritengo opportuno che, prima di deliberare in merito, la Commissione consideri il quesito che io le ho testè sottoposto.

PRESIDENTE. Debbo anzitutto osservare che la proposta di sospensiva dell'onorevole Castelnuovo, a stretti termini di regolamento, significa soltanto rinvio della discussione; debbo tuttavia aggiungere che non è meno vero che, nella presente occasione, la proposta di sospensiva potrebbe dare una impressione ben diversa, certamente spiacevole e tale, quindi, che tutti desidereremmo evitare. Pregherei, quindi, l'onorevole Castelnuovo di voler ritirare la sua proposta di sospensiva, per accordarci piuttosto su un semplice rinvio, cioè sulla continuazione della discussione in altra riunione. Durante l'intervallo io e gli altri colleghi, che vorranno cooperare con me, potremmo eventualmente prendere accordi con l'onorevole Orlando. In tal modo si eviterebbe una delibera formale di sospensiva, che implicherebbe quelle conseguenze cui ho accennato.

Prima ancora, tuttavia, di rinviare la discussione, se la Commissione lo crederà opportuno, desidero far presente qualche elemento: anzitutto osservo che gli scrupoli che sono stati enunciati da più parti si sono formati anche nell'animo mio fin dal primo momento in cui il senatore Orlando mi espresse la sua intenzione di presentare il disegno di legge attualmente in esame; tali scrupoli, del resto, constatati che erano vivi anche nell'animo del senatore Orlando, il quale mi disse di avere via via elaborato numerose proposte e di averle poi escluse per vari motivi, per fermarsi in definitiva su quella presentata, da lui considerata, come è detto nella relazione, il modo più semplice e modesto per onorare il prof. Pagano. Ciò significa, dunque, che alla formulazione di questa proposta l'onorevole Orlando è giunto dopo un esame ponderato e vincendo quegli

intimi scrupoli, che sono di ogni uomo di studio e di insegnamento universitario. Solo dopo tale ponderato esame l'onorevole Orlando è venuto nel convincimento che la forma prescelta da lui era la meno pericolosa e la più opportuna; debbo dire che in questo stesso convincimento sono venuto anche io. So bene che il conferimento del titolo di professore emerito è chiaramente disciplinato dall'articolo 111 della legge universitaria; so bene, anche, che la stessa parola «emerito» ha un suo preciso significato, e, cioè, che l'insignito di tale titolo ha prestato servizio per un determinato numero di anni. Del resto tale parola viene etimologicamente dal latino *merere*, parola che in latino si riferisce al servizio militare ed a colui che tale servizio ha compiuto, il quale, cioè, ha finito il giusto termine del servizio. Attribuire dunque il titolo di professore emerito ad un uomo che servizio non ha prestato, appare contraddizione in termini ed una specie di assurdo verbale. Di tutto ciò noi siamo assolutamente convinti. Occorre, tuttavia, considerare quali altre vie si potrebbero percorrere. Noi le abbiamo esaminate. Si è proposto di fissare un nuovo principio generale, ma tale proposta sembra la più pericolosa. Si è proposto di sostituire al titolo di «emerito» il titolo di «onorario», ma anche per tale titolo vi sono le norme dell'articolo 111. Si è parlato di una nomina a professore *honoris causa*, ma tale istituto non esiste nella tradizione accademica in nessuna parte del mondo: inventeremmo noi tale titolo, con quei pericoli che sono facilmente immaginabili?

A mio parere dunque, tutto considerato, non resta che conferire il titolo di professore emerito, derogando alle norme dell'articolo 111 in via affatto eccezionale ed *una tantum*. Si sono prospettati i pericoli che ciò potrebbe portare in futuro, ma qualunque legge nuova importa dei pericoli: comunque, in questo particolare caso mi pare che i pericoli temuti siano estremamente limitati, perchè, per arrivare ad un nuovo conferimento del titolo per questa via, dovrebbero ripetersi le medesime circostanze che si presentano in questo caso, ciò che difficilmente potrà avvenire. In conclusione prego, quindi, i colleghi di voler considerare attentamente tutti i punti, che ho riassunti, prima di procedere alla votazione.

PARRI. Vorrei osservare ancora una volta che le difficoltà, che alcuni di noi incontrano nell'approvare il disegno di legge, consistono nel fatto che proprio noi siamo chiamati in causa per decidere su titoli scientifici, anche in considerazione che ciò non mancherà di costituire un pericoloso precedente per l'avvenire. Non ci sarà infatti centro od istituto italiano il quale non richiederà il titolo di professore emerito per qualche sua gloria nazionale.

Ci domandiamo, insomma, se un corpo legislativo abbia effettivamente la facoltà, a parte la questione di puro diritto, di legiferare su tale materia. Per questi motivi, preferirei che si seguisse la via, a mio parere più regolare, di stabilire prima il principio che l'eccezione può essere fatta.

Stabilito il principio, in linea generale, si potrà raccomandare al Ministro della pubblica istruzione che, appena questa deroga alla legge sia consentita mediante un'altra legge, tale norma debba essere in primo luogo applicata al caso del prof. Pagano. In tal modo, potenzialmente, noi avremo già riconosciuto il diritto al titolo da parte del prof. Pagano, salvando però al tempo stesso la nostra competenza. Il Senato, corpo legislativo eletto, insomma, non è, a mio parere, l'organo competente a decidere sui titoli scientifici. Pertanto, mantengo la mia proposta di approvare una leggina che emendi la legge attualmente vigente, nel senso di consentire che in caso di meriti scientifici eccezionali, su parere conforme del Consiglio superiore della pubblica istruzione, possa essere conferito il titolo di professore emerito anche in mancanza dei requisiti attualmente richiesti.

PLATONE. Mi sembra che l'argomento della competenza nel valutare i meriti scientifici cada per la seguente ragione: qualunque onorificenza venga attribuita, per qualsiasi merito, essa è conferita da una Commissione che non è competente ad esaminare il merito specifico e che pertanto si basa, per concedere l'onorificenza, sul giudizio di altri organi che abbiano la necessaria competenza specifica. Ora, il giudizio dei competenti noi lo possediamo. In qualsiasi caso di concessione di onorificenza — ad un professore, ad uno scienziato, a chiunque ha ben meritato in qualsivoglia campo —, come Commissione, come corpo legislativo,

non saremmo competenti a valutare quei meriti in base ai quali la onorificenza viene concessa, e pertanto, per conferirla, dobbiamo basarci sul giudizio dei competenti. Ora, ripeto, questo giudizio ci è stato sottoposto, e mi sembra quindi che ogni scrupolo in materia non debba più sussistere.

Ritengo, quindi, che il problema debba ridursi ai suoi veri termini: si tratta di un caso particolare e di una proposta motivata, che introduce una eccezione, che non so per quali ragioni potrebbe costituire un precedente. Io credo, quindi, che, data la personalità del proponente, dati gli argomenti che sostengono la proposta, la Commissione potrebbe senz'altro procedere alla votazione del disegno di legge.

MAZZONI. Insisto nel ritenere che in problemi di questo genere le considerazioni di forma debbono sovrastare sulla sostanza, avendo esse veramente una importanza essenziale. La proposta di sospensiva o anche semplicemente di rinvio mi sembra offensiva per chiunque abbia una certa sensibilità. In conclusione, ritengo che si debba senz'altro votare sul disegno di legge, affidandoci a quella che sarà la deliberazione della Commissione. L'indugio su formule ed argomenti, più o meno bizantini e defatiganti, mi sembra inammissibile. Per quanto mi inchini al diritto, ritengo che si debba fare appello alla cortesia ed a quel senso di grazia politica che deve assisterci: ognuno voti secondo la propria coscienza. Tutti gli argomenti, che potevano essere adottati pro e contro la proposta, sono stati abbondantemente svolti, e quindi penso che non vi sia più alcun motivo per ritardare ulteriormente la votazione.

CASTELNUOVO. L'onorevole Presidente ha proposto di sostituire la proposta di sospensiva con la proposta di rinvio, ed io dichiaro di aderire a tale proposta. Tuttavia, se si procederà alla votazione sul disegno di legge così come ci è stato presentato, desidero riaffermare che voterò contro, per quanto dolente, dato che avrei desiderato che su un caso di questo genere si fosse raggiunta la unanimità: però, *rebus sic stantibus*, non mi sento di poter contribuire alla unanimità dei suffragi.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di rinvio, avanzata dal senatore Castelnuovo.

(Non è approvata).

Metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge che recita: « Al professor Giuseppe Pagano è conferito il titolo di professore emerito presso la Facoltà di medicina, della Università di Palermo ».

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(*Si astengono i senatori Parri, Castelnuovo, Banfi, Ciasca, Cermignani, Ro'fi, Saporì, Della Seta e Magrì*).

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Ermini: « Integrazioni delle vigenti disposizioni di legge relative al personale universitario non insegnante » (N. 1477) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge « Integrazioni delle vigenti disposizioni di legge relative al personale universitario non insegnante ».

JANNELLI, *relatore*. Non so se dobbiamo discutere cominciando dall'articolo 1, o se dobbiamo fermare la nostra attenzione, anzitutto, sul rifiuto della Commissione di finanza ad approvare l'articolo 5, perchè in quest'ultimo caso debbo dichiarare che mi è pervenuta una lettera dei rappresentanti dei subalterni universitari nella quale è affermato che l'onorevole Sottosegretario avrebbe riferito alla Commissione circa l'opposizione della 5ª Commissione, la quale sembra essere incorsa in un errore in quanto fino al 30 giugno 1950 non avrebbe dovuto porre alcuna opposizione, poichè nel bilancio 1950-51 sono stanziati i fondi necessari per il trattamento di questi subalterni.

Bisognerebbe, dunque, pregare il Ministro di riportare nel nuovo bilancio lo stesso capitolo, cosicchè verrebbe sanata la situazione dei subalterni che nel 1950-51 potrebbero fare i concorsi interni e essere tutti ammessi nei ruoli statali. Se, pertanto, la notizia avuta risponde al vero potremmo cominciare la discussione dall'articolo 1.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Onorevoli senatori, ritengo

che la cosa migliore sia quella di dar lettura degli appunti fornitimi dalla Direzione generale del Ministero. Essi dicono:

« L'obiezione fondamentale mossa dal Ministero del tesoro con la lettera del 29 gennaio n. 170272/169046, è la seguente:

« Occorre dimostrare con quali fondi si farebbe fronte alla spesa inerente alla proroga degli stanziamenti, nel corrente esercizio; diversamente si incorrerebbe nella inosservanza dell'articolo 81 della Costituzione.

« L'obiezione parte dal presupposto che, nel bilancio del corrente esercizio 1950-51, i fondi per i rimborsi alle Università della maggiore spesa inerente al trattamento economico del personale siano stati stanziati in misura sufficiente soltanto al semestre 1º luglio - 31 dicembre 1950.

« Tale presupposto è erroneo: se si confrontano gli stanziamenti previsti, per questo capitolo di spesa, nell'esercizio 1949-50 e nell'esercizio 1950-51, si ha la dimostrazione che in questo esercizio è stata stanziata una somma pari a quella dell'esercizio precedente, anzi leggermente superiore.

« Nell'esercizio 1949-50 (capitolo 146/2), è stanziata per i rimborsi di cui trattasi una somma di lire 1.929.434.830.

« Nell'esercizio 1950-51 (capitolo 159/2) è stanziata per i rimborsi medesimi, una somma di lire 2.145.222.430.

« Ciò dimostra chiaramente che per il corrente esercizio non occorre indicare alcuna compensazione, perchè i fondi stanziati in bilancio corrispondono ai fondi necessari per tutto l'esercizio.

« È quindi fatta salva l'osservanza dell'articolo 81.

« È superfluo aggiungere che per gli esercizi venturi non è necessario indicare alcuna compensazione. Si ritiene utile peraltro far presente che, ai fini della predisposizione del bilancio preventivo 1951-52, è stato richiesto al Tesoro il mantenimento di questa voce di spesa.

« A chiarimento di quanto è detto nell'appunto consegnatole dal dott. Spinosi e del quale si unisce copia si ritiene opportuno far presente quanto appresso.

« La spesa per i rimborsi, alle Università, della maggiore spesa per il trattamento eco-

nomico del personale è compresa: per l'esercizio 1949-50 nel capitolo 146; per l'esercizio 1950-51, nel capitolo 159. Tali capitoli sono testualmente denominati « Contributi » a favore delle Università e degli Istituti di istruzione superiore governativi. Acquisto di pubblicazioni, riviste, materiale didattico e scientifico. Altre spese in servizio degli istituti ».

Sotto tale denominazione sono comprese le seguenti spese: contributi fissi per il funzionamento delle Università (circa 200.000.000); 10.000.000 per acquisto di pubblicazioni scientifiche; il resto (« altre spese in servizio degli Istituti ») si riferisce precisamente ai rimborsi dei quali si chiede la proroga.

Come è noto i vari capitoli del bilancio, sono ripartiti, con decreto interministeriale, in articoli. Da tale decreto risulta che: nell'esercizio 1949-50 per i rimborsi sono previste (articolo 2 del capitolo 146) lire 1.929.434.830; nell'esercizio 1950-51 per i rimborsi sono previste (articolo 2 del capitolo 159) lire 2.145.222.430.

JANNELLI, *relatore*. Prendo atto con piacere delle notizie forniteci dall'onorevole Sottosegretario.

PRESIDENTE. Riterrei doveroso comunicare questi argomenti alla Commissione di finanza e attenderne la risposta; tuttavia, credo possibile iniziare l'esame di quegli articoli del disegno di legge estranei al punto controverso, cioè estranei agli articoli 5 e 6. Eventualmente, se la Commissione di finanza manterrà la sua opposizione vuol dire che il disegno di legge seguirà altra strada.

JANNELLI, *relatore*. Quando venne in discussione la legge n. 1172 presso la Commissione speciale, allorchè si trattò di valutare il numero degli assistenti volontari, proposi di ritornare all'antica norma, la quale stabiliva che gli assistenti volontari non avrebbero dovuto superare il doppio degli assistenti di ruolo dei vari istituti e delle cliniche.

La legge 1172 stabiliva che il numero dei volontari fosse illimitato, mentre l'attuale provvedimento propone all'articolo 1 che gli assistenti volontari non possono superare il quadruplo del numero degli assistenti di ruolo. Tale quadruplicazione nuocerebbe agli istituti universitari e alle cliniche, poichè, data l'attuale attrezzatura, non è possibile che nei laboratori possa lavorare tanto numero di

assistenti; basti pensare, infatti, che ogni istituto ha tre assistenti di cui [uno con mansioni di aiuto per concludere che con la quadruplicazione proposta si arriverebbe alla cifra di dodici assistenti! L'Istituto di chimica organica e inorganica dell'università di Napoli, quello di fisiologia, quello di microbiologia, ad esempio, non hanno una dotazione di mezzi scientifici e una quantità di sale tali da poter accogliere un così gran numero di assistenti volontari. Non parliamo poi delle cliniche, che hanno tre aiuti e da sei a dieci assistenti! Proporrei, pertanto, i seguenti emendamenti: al secondo capoverso dell'articolo 1 occorrerebbe sostituire alle parole « non possono superare, per ciascuna cattedra, il quadruplo del numero degli assistenti di ruolo » le altre: « non possono superare, per ciascuna cattedra, il doppio del numero degli assistenti di ruolo »; e alle parole « non potrà essere superato il numero di 5 volontari » le altre « non potrà essere superato il numero di 3 volontari ».

CIASCA. Propongo di rimanere aderenti al testo che ci è stato trasmesso. Occorre considerare anzitutto che l'espressione « non possono superare il quadruplo » significa che la cifra di quattro assistenti volontari per ogni assistente di ruolo è il caso limite.

Bisogna poi riflettere che il fatto di avere più operai nella vigna può essere utile, trattandosi spesso di istradare i giovani a ricerche particolari. Non va, infine, dimenticato che tali assistenti non ricevono alcun compenso.

GIARDINA. Domando al relatore se, approvando la Commissione i suoi emendamenti, resta valido l'ultimo periodo del secondo capoverso.

JANNELLI, *relatore*. Indubbiamente.

GIARDINA. In questo caso aderisco agli emendamenti del senatore Jannelli.

MAGRÌ. Anch'io sono favorevole.

PRESIDENTE. In sede di Commissione speciale fu adottata la tesi di non porre alcun limite. Essa risponde alla necessità di lavoro dei singoli istituti e delle singole cattedre; nè il numero degli assistenti è predeterminabile con un atto legislativo. Bisogna notare poi che le cliniche hanno un bisogno non comparabile, con quello degli istituti di tipo speculativo.

Non ponendo però alcun limite al conferimento del titolo di assistente volontario, è pro-

VI COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

40ª RIUNIONE (14 febbraio 1951)

babile che tale conferimento avvenga con tale indulgenza che il titolo si svaluterà.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Bisogna tener presente che il rettore fa le nomine su proposta del professore titolare, che fino alla cifra del quadruplo propone secondo le esigenze della sua cattedra. Se ha bisogno poi di un maggior numero di assistenti, allora deve intervenire il Consiglio della facoltà interessata. D'altra parte un limite è necessario, perchè altrimenti il professore non saprebbe come difendersi dai postulanti. Lasciamo dunque le cose come stanno, tanto più che non vale la pena per tanto poco di rinviare il disegno di legge alla Camera.

GIARDINA. Propongo di sopprimere il terzo capoverso dell'articolo 1, di cui non comprendo i criteri informativi, tenuto conto anche che agli assistenti volontari non compete alcun assegno o indennità.

JANNELLI, *relatore*. Sono contrario nel modo più assoluto, dato che occorre vietare i possibili « nepotismi ».

GIARDINA. Non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Propongo di sospendere la riunione e di rinviare la discussione ad altra seduta.

La riunione termina alle ore 11,35.